

Penale Sent. Sez. 6 Num. 49548 Anno 2019

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI

Relatore: AMOROSO RICCARDO

Data Udiienza: 03/12/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Tomasz Olszewski, nato a Gdynia (Polonia) l' 11/06/1978

avverso la sentenza del 31/10/2019 della Corte di Appello di Milano

udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;

udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito l'avv. Danilo Delia, difensore di Tomasz Olszewski, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha disposto la consegna di Tomasz Olszewski alle competenti Autorità della Polonia, in relazione al m.a.e. emesso il 23/04/2019 dal Tribunale Circondariale di Gdansk (Polonia) per plurimi reati di truffa, falsi in atto pubblico, furto, appropriazione indebita e rapina con l'aggravante della recidiva, commessi in Polonia negli anni 2003, 2004 e 2005, subordinando la consegna alla condizione che la persona consegnata, dopo essere ascoltata, sia rinvia in Italia per

scontarvi la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà personale eventualmente disposte nei suoi confronti nello Stato richiedente.

2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello, il difensore di fiducia di Tomasz Olszewski ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi qui di seguito illustrati.

2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art.1, co.3 legge n.69/2005 per difetto della sottoscrizione da parte di un giudice del provvedimento cautelare in base al quale è stato emesso il mandato di arresto, sul rilievo che solo il Mae risulta sottoscritto da un giudice polacco, mentre il provvedimento cautelare reca la sottoscrizione di un segretario giudiziario.

2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 2 della legge n. 69/05 per violazione del diritto di difesa da parte dell'A.G. polacca che ha negato al difensore del ricorrente, nominato presso detta autorità estera, la possibilità di prendere visione degli atti del procedimento penale per il rifiuto opposto dal P.M. di Danzica, opponendo un segreto istruttorio da ritenersi contrario ai principi del giusto processo, a fronte della attestata conclusione delle indagini, rispetto a fatti avvenuti negli anni 2003-2005 che in Italia sarebbero già prescritti.

2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge in relazione agli artt.3,4,6,e 47 della CEDU, avendo la corte di appello negato la sussistenza del rischio per il ricorrente di essere sottoposto ad un processo non equo, sebbene l'ordinamento giudiziario polacco per effetto delle recenti riforme legislative sia stato al centro delle attenzioni della Commissione Europea e della Corte Europea di Giustizia dell'U.E. che, con la sentenza del 25 luglio 2018 nella causa C-216/18, nel fare esplicito richiamo alla proposta della Commissione Europea del 20/12/2017 che ha posto in evidenza le gravi preoccupazioni espresse per le riforme giudiziarie in Polonia da parte di vari organismi internazionali, ha stabilito il principio che impone all'A.G. dello Stato richiesto di verificare il rischio concreto per la persona interessata dal mandato di arresto di subire un processo non equo, tenuto conto delle informazioni fornite al riguardo dallo Stato emittente il mandato.

2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge per avere la corte di appello ommesso di sospendere l'esecuzione del mandato di arresto europeo al fine di richiedere informazioni all'A.G. polacca al fine di valutare il rischio di violazioni del diritto del consegnando ad un equo processo.

2.5. Con il quinto motivo si deduce la violazione di legge in relazione all'art.17,co.2, e 21 L. 69/2005 perchè la decisione sull'esecuzione del mandato è stata emessa oltre il termine di giorni sessanta dall'esecuzione della misura



cautelare, non essendo la proroga, pur disposta dalla Corte di Appello per ulteriori giorni trenta, giustificata dalla sussistenza di effettive ragioni di forza maggiore, poiché il rinvio dell'udienza è stato disposto per repliche neppure richieste da parte del Procuratore Generale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

Con riferimento alla prima questione relativa alla mancanza di sottoscrizione del provvedimento cautelare posto a fondamento del MAE, va osservato che secondo il consolidato orientamento in materia, non solo non è causa di invalidità, ma non comporta di per sé l'ineseguibilità del mandato di arresto europeo, la circostanza che dalle copie ufficialmente trasmesse dall'autorità di emissione non risulti la sottoscrizione da parte di un giudice del provvedimento cautelare, richiesta dall'art. 1, comma 3, legge cit. (così Sez. 6, n. 1125 del 8/1/2009, Stojanovic, Rv. 244140; Sez. 6, n.37124, del 24/09/2012, Rv. 253431).

Lo scopo della disposizione in esame, infatti, non è quello, del tutto formalistico, di avere comunque a disposizione una siffatta sottoscrizione, bensì quello di controllare che, a fronte delle più svariate autorità giudiziarie che hanno la possibilità di emettere il mandato di arresto europeo (che negli ordinamenti stranieri ben potrebbe essere il pubblico ministero, dato che l'art. 6 della richiamata decisione quadro 2002/584/GAI rimette al singolo Stato membro la individuazione di tale autorità) sia certo che il provvedimento cautelare sottostante, cui si intende dare esecuzione, sia stato emesso da un giudice.

Nel caso si specie essendo il MAE stato sottoscritto dal presidente dello stesso Tribunale di Gdnansk che ha emesso il provvedimento cautelare, la circostanza che l'attestazione dell'emissione dell'ordinanza cautelare rechi la sottoscrizione del segretario giudiziario di quel medesimo tribunale non assume alcuna rilevanza, in quanto non consente di mettere in discussione il fatto che l'ordinanza cautelare sia stata decisa e vagliata da un giudice di quel tribunale.

2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

La dedotta violazione del diritto di accesso agli atti è stata articolata in modo del tutto generico, con riferimento ad una decisione adottata dall'A.G. dello Stato emittente senza che ne sia stata precisata la fase processuale, atteso che la segretezza della fase istruttoria del procedimento non costituisce ovviamente una violazione del principio dell'equo processo.

Il riferimento alla conclusione delle indagini desunto dalla ordinanza del P.M. di Danzica del 27/08/2019 è estrapolato dalla una motivazione più ampia nella

quale il rifiuto viene giustificato proprio per la pendenza del procedimento nella fase delle indagini preliminari attestandosi che *"è necessario garantire il corretto svolgimento delle indagini preliminari ai sensi dell'art.156,5 del codice di procedura penale"*.

Pertanto, neppure può desumersi dall'ordinanza richiamata che ricorra un concreto rischio per il ricorrente, ove consegnato all'A.G. polacca, di essere sottoposto ad un processo non equo, atteso che l'accesso agli atti del procedimento non è consentito neppure nel nostro sistema processuale prima che la misura dell'arresto abbia avuto esecuzione, basti considerare che l'ordinanza di custodia cautelare deve essere depositata in cancelleria, unitamente alla richiesta del pubblico ministero ed agli atti presentati con la stessa, con avviso di deposito al difensore solo dopo la sua esecuzione (ex art. 293 co.3, cod. proc. pen.).

3. Manifestamente infondati sono il secondo ed il terzo motivo.

Per come affermato dalla stessa sentenza della Corte di Giustizia dell'UE richiamata dal ricorrente (Corte di Giustizia dell'UE del 25 luglio 2018 nella causa C-216/18) l'A.G. dello Stato dell'esecuzione non può rifiutare l'esecuzione del mandato di arresto soltanto sulla base della generica dedotta censura dell'ordinamento giudiziario dello Stato emittente per carenze di carattere sistemico e generalizzato, ma "deve verificare in modo concreto e preciso, alla luce della situazione personale di tale persona, nonché della natura del reato per cui è perseguita e delle circostanze di fatto poste a base del mandato di arresto europeo, e tenuto conto delle informazioni fornite dalla Stato membro emittente ai sensi dell'art.15, paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584, se vi siano motivi seri e comprovati di ritenere che, in caso di consegna a quest'ultimo Stato, detta persona corra un siffatto rischio".

Pertanto, la corte di appello ha fatto corretta applicazione di detto principio, avendo escluso, in considerazione della natura comune dei reati e dell'assenza di allegazioni di circostanze concrete che potessero giustificare anche il mero sospetto del carattere persecutorio dell'indagine penale in corso in Polonia nei confronti del ricorrente, che questi possa correre il rischio di essere sottoposto ad un processo non equo.

La richiesta di informazioni suppletive non trova alcuna giustificazione in assenza di riferimenti a circostanze di fatto che era onere del ricorrente allegare a fondamento del siffatto rischio, non essendo evidentemente possibile articolare una richiesta generica di informazioni sul rispetto dei principi della CEDU da parte dell'ordinamento giudiziario polacco, oltre quelle specifiche già richieste trasmesse in relazione alla valutazione delle fonti di prova, ai titoli dei reati, alla



descrizione dei fatti contestati al ricorrente e posti a fondamento del provvedimento cautelare.

Pertanto, la Corte ha valutato, in modo non incongruo, il ricorrere di tutti i presupposti richiesti per l'accoglimento della richiesta di consegna, tenuto anche conto della disposta subordinazione della esecuzione alla condizione che ogni eventuale misura detentiva che si prolunghi oltre la durata dell'arresto temporaneo per il periodo di 14 giorni dalla data del fermo finalizzato ad espletare l'attività istruttoria richiedente la partecipazione necessaria dell'imputato sia eseguita in Italia, ove il ricorrente deve essere ricondotto una volta espletato tale attività istruttoria.

4. Con riferimento all'ultimo motivo concernente l'omessa osservanza del termine di giorni sessanta dall'esecuzione della misura è sufficiente rilevare che l'inosservanza del termine non condiziona la validità della decisione con cui si dispone l'esecuzione del mandato ma unicamente ed eventualmente l'efficacia della misura cautelare disposta ai sensi degli artt. 9 e 13 della Legge 69/2005, che non è stata oggetto di impugnazione in questa sede.

Si è già, infatti, osservato da parte di questa Corte di cassazione che in tema di mandato di arresto europeo, il termine di sessanta giorni entro il quale, a norma dell'art. 17, comma secondo, L. n. 69 del 2005, deve essere emessa la decisione sulla consegna, ha natura perentoria solo ai fini della durata delle misure restrittive della libertà personale, non determinando la sua inosservanza alcuna conseguenza sulla validità della decisione in merito alla consegna (vedi, Sez.6, 17/03/2016, Rv. 267421).

Pertanto, il dedotto vizio di violazione di legge non assumendo alcuna rilevanza con riferimento al provvedimento oggetto del ricorso, non va neppure preso in esame perché non conferente rispetto alla validità del provvedimento impugnato, che è costituito soltanto dalla decisione di esecuzione del mandato di arresto.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in duemila euro. La Cancelleria curerà l'espletamento degli incumbenti di cui all'art. 22, comma 5, della L. n. 69/2005.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.




Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della L. n. 69 del 2005.

Così deciso in Roma il 3 dicembre 2019

Il consigliere estensore

Riccardo Amoroso



Il Presidente

Pierluigi di Stefano

